

ATTO N. 1246

INTERROGAZIONE

del Consigliere Carissimi

***“SULLO STATO DEI CONTRATTI DERIVATI DI TIPO INTEREST RATE SWAP (IRS)
SOTTOSCRITTI DALLA REGIONE E ANCORA IN ESSERE”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 24/02/2022

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale l'01/03/2022



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Perugia, 24 febbraio 2022

**Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa**
Sede

Interrogazione a risposta scritta: “Sullo stato dei contratti derivati di tipo *Interest rate swap* (IRS) sottoscritti dalla Regione e ancora in essere”

Il Consigliere regionale

Premesso che:

- I contratti derivati sono una categoria di negozi giuridici nata all'interno della prassi finanziaria e composta da una notevole varietà di fattispecie che ne rende complessa la riconduzione ad una nozione e una disciplina unitaria;
- In ragione di tale varietà e complessità e dell'assenza di una disciplina unificante del fenomeno dei contratti derivati, nell'ordinamento italiano non è presente alcuna generale definizione di *contratto derivato*;
- L'elemento che contraddistingue tale categoria di contratti è che il loro valore *deriva* dall'andamento del valore di un'altra attività o evento dal quale dipendono e che ne costituisce il “sottostante”, il parametro di riferimento;
- All'interno di tale categoria rientrano i c.d. contratti derivati “*swap*”, che perseguono una finalità di copertura e hanno lo scopo di ridurre il rischio finanziario connesso ad una determinata operazione finanziaria;
- Tra le tipologie di contratti derivati *swap*, ve n'è una frequentemente utilizzata dagli istituti di credito quando concedono finanziamenti con tasso di interesse fisso a soggetti pubblici o privati a titolo di mutuo, leasing etc.: si tratta degli *Interest rate swap (IRS)*;
- Tale specifica tipologia di *swap* prevede che:
 - o le controparti (banca e soggetto debitore) si accordino per il pagamento di un tasso di interessi fisso calcolato su un capitale di riferimento (l'ammontare del finanziamento), per un periodo di tempo predefinito e in base ai livelli di rischio ipotizzati al momento della conclusione del contratto;
 - o nel caso in cui, durante il periodo pattuito, il tasso di interesse *subisca variazioni* in aumento in diminuzione rispetto al tasso fisso stabilito al momento della



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

conclusione del contratto, le parti siano tenute a corrispondere il differenziale tra il tasso stabilito e il tasso variabile raggiunto¹.

- In sostanza, in caso di rialzo dei tassi, la banca che ha concesso il finanziamento dovrà versare al cliente il differenziale tra il tasso pattuito e il tasso "rialzato", mentre in caso di ribasso dei tassi, è il cliente pubblico o privato beneficiario del finanziamento a dover versare alla banca, oltre al tasso fisso, anche la differenza tra il tasso pattuito e il tasso "ribassato";
- In altre parole, se da un lato è evidente che il contratto derivato *Interest rate swap* è particolarmente appetibile per tutti quei soggetti pubblici o privati che si rivolgono agli istituti di credito per ottenere un finanziamento in quanto offre una solida garanzia in caso di rialzo dei tassi di interessi, dall'altro è altrettanto evidente che ciò rappresenta una notevole criticità ove il tasso si abbassi.

Rilevato che:

- Benchè nell'ordinamento italiano manchi una disciplina unificante del fenomeno dei contratti derivati e una generale definizione di *contratto derivato*, la materia è da tempo oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza;
- Da un esame delle principali pronunce giurisprudenziali sul punto emerge che frequentemente i contratti derivati swap della tipologia *Interest rate* stipulati tra gli istituti di credito e i soggetti pubblici e privati presentano significativi profili di illegittimità e anomalie tra le quali, gap informativi circa gli scenari di andamento dei tassi, presenza di costi occulti e assenza di *mark to market*, ossia di indicazioni precise circa il metodo di stima del costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto;
- Vizi a seguito dei quali, nonostante gli ondivaghi approdi dottrinali e giurisprudenziali sul tema, i clienti ricorrenti hanno spesso ottenuto rimborsi o ricalcoli delle proprie posizioni debitorie, nonché l'annullamento dei contratti stessi;
- Da ultimo, con la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 12 maggio 2020 n. 8770, sono state fornite importanti linee guida in materia di negoziazione in strumenti derivati quali lo IRS, grazie alle quali è stato una volta per tutte stabilito che i contratti derivati, per essere legittimi, devono contenere una serie di elementi, tra cui il *mark to market* e gli **scenari probabilistici**;
- Nel caso in cui tali contratti derivati siano privi dei requisiti che la Cassazione ritiene indispensabili per la loro validità, potrebbe sussistere, in ipotesi, il diritto per le parti ricorrente e, in particolare, per i soggetti debitori, alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in forza di un contratto illegittimo e al risarcimento del danno, oltre che all'annullamento del contratto.

¹ <https://www.consob.it/web/investor-education/i-derivati>



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Osservato che:

- Gli Enti Pubblici sono tra i soggetti che in misura maggiore hanno stipulato contratti derivati di tipo *Interest rate swap* con gli Istituti di credito a garanzia del rialzo dei tassi di interessi sulle linee di credito o sulle forme di finanziamento attivate;
- Sin dagli anni Duemila, le criticità connesse all'utilizzo e alla diffusione degli strumenti di finanza derivata da parte delle Pubbliche Amministrazioni hanno interessato la Corte dei Conti e il Legislatore, in ragione dei rischi e delle conseguenze nefaste generate da tale fenomeno;
- Dopo perdite notevoli, nel 2014 il Governo ha vietato agli Enti pubblici di stipulare tale tipologia di contratti, nondimeno il Ministero dell'Economia e della Finanza nel 2019 contava ancora 149 Enti territoriali ancora coinvolte in tali meccanismi, che ogni anno pagano, oltre agli interessi sul debito, 250 milioni per i derivati (fonte Eurostat) in ragione della durata, in taluni casi trentennale, dei negozi a suo tempo stipulati²;
- In Umbria in passato si sono verificati diversi casi in cui le Amministrazioni Comunali, a seguito di contenziosi avviati contro gli Istituti di credito per la ritenuta illegittimità dei contratti derivati swap stipulati, hanno ottenuto l'annullamento degli stessi e la restituzione delle somme indebitamente versate;
- La gravità degli effetti di tali vicende processuali e la loro risonanza sono confermate anche dall'inchiesta condotta da Report nel 2015 e avente ad oggetto, tra l'altro, le vicende di oltre dieci piccoli comuni del ternano e dell'orvietano caduti nelle insidie finanziarie generate dalla stipula di contratti derivati swap. Tra queste, si ricordano in particolare le controversie che hanno visto coinvolti i Comuni di Baschi e Orvieto³.


Rilevato che:

- Dalla Relazione della Corte dei Conti allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2020 del 21 settembre 2021⁴, Capitolo 3.5 dedicato agli Strumenti di finanza derivata, emerge che in base ai documenti di bilancio la Regione ha in essere (almeno) due operazioni di swap di copertura dal rischio di tasso dei mutui o prestiti sottostanti contratti a tassi variabili stipulati negli anni 2001/2003 che prevedono la medesima scadenza al 2031:

² <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabannelli/derivati-cassazione-sentenza-nulli-enti-locali-strozzato-non-si-potevano-fare/f12c9ede-b940-11ea-833a-4aa0b84c60da-va.shtml>

³ <https://www.raiplay.it/video/2009/01/IL-BANCO-VINCE-SEMPRE-d27f139c-ed4a-440a-965f-de90b782a04f.html>

⁴ https://www.regione.umbria.it/documents/18/25188563/Relazione+allegata+alla+decisione+di+parifica+52_2021_PARI.pdf/f15ed09d-9027-4869-a1d5-f1f4bcacc5da?version=1.0



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Tipo di operazione derivata	Passività sottostante	Capitale Nozionale	Controparte Swap	Data stipula	Data scadenza	Regione Riceve Regione	Paga
Interest Rate Swap (IRS)	Prestito obbligazionario emesso per ristrutturazione di parte del debito a carico Regione	166 000.000,00	Merrill Lynch	16/03/2001	26/3/2031	6mEur+0,2% act/360 su nozionale residuo	5,13% fisso act/360 su nozionale residuo
Interest Rate Swap (IRS)	Prestito obbligazionario emesso per ristrutturazione di parte del debito a carico Regione	152 500.000,00	JP Morgan Chase	29/09/2003	26/3/2031	5,13% fisso act/360 su nozionale residuo	5,10% fisso act/360 su nozionale residuo se 6mEur <barrier se 6mEur pari o >barrier 6mEur+1,235%
							Ad ogni scadenza semestrale è previsto il pagamento di un flusso pari al differenziale (netting) tra il tasso pagato dalla controparte e quello dovuto dalla Regione

Tutto ciò considerato e premesso

INTERROGA

La Giunta regionale per sapere:

- quali contratti ha stipulato a copertura del rischio con operazioni di swap;
- quale sia l'entità delle somme versate ogni anno agli Istituti di credito in base ai contratti derivati IRS stipulati;
- se alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 12 maggio 2020 n. 8770, sia stata verificata, all'interno dei contratti in essere, la presenza di tutti gli elementi individuati come necessari ai fini della legittimità del negozio stesso, al fine, eventualmente, di agire per la tutela dei diritti che da tali vizi potrebbero discendere.

Il Consigliere regionale

Daniele Carissimi